# CONVENZIONE EX ART. 5 LEGGE 30 MARZO 2001, N. 152.

#### tra

#### PATRONATO S.I.A.S.

# Servizio Italiano Assistenza Sociale per i servizi sociali dei lavoratori

con sede in Roma, Via Luigi Luzzatti n. 13/A, C.F. 80061070589, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Avv. Guglielmo Borri, nato ad Arezzo il 23.01.1963, C.F. BRRGLL63A23A390N

e

# S.N.A.L.A. - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli

con sede in Roma, Via Cairoli n. 115, C.F. 97147930586, nella persona del Segretario Nazionale Sig. Renato Pecchia, nato ad Avella (AV) il 15.10.1948, C.F. PCCRNT48R15A508H

#### Premesso

che l'attività di patronato e di assistenza sociale è regolata dalla legge 30.3.2001 n. 152;

che, ai sensi dell'art. 5 della legge citata, le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito;

che a tal fine deve essere sottoscritta apposita convenzione da notificarsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

che il Patronato S.I.A.S., promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori , è un ente di patronato già costituito che opera in base alle norme della legge 30.3.2001 n. 152, delle disposizioni attuazione, nonché secondo la disciplina del proprio Statuto approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

che lo S.N.A.L.A. opera sulla base di quanto previsto nel suo statuto, allegato alla presente Convenzione,

che lo S.N.A.L.A. intende avvalersi dei servizi resi dal Patronato S.I.A.S., ai sensi dell'art. 5 della legge 30.3.2001 n. 152;

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

per i servizi di patrocinio e di assistenza sociale in favore dei propri assistiti lo S.N.A.L.A. si avvale dell'organizzazione e delle strutture territoriali del Patronato S.I.A.S.;

il Patronato S.I.A.S., nel rispetto dei vincoli legislativi, regolamentari e statutari richiamati in premessa, svolgerà attività di patrocinio nei confronti dei cittadini italiani o stranieri segnalati dallo S.N.A.L.A.;

analogamente lo S.N.A.L.A. svolgerà la sua attività istituzionale di assistenza come prevista nel suo Statuto, nei confronti degli iscritti, associati, o anche solo bisognosi di assistenza avviati ai propri uffici dal Patronato S.I.A.S.;

per l'attività di assistenza e tutela sarà rilasciato in favore del Patronato S.I.A.S. regolare mandato di assistenza da parte degli interessati, redatto in conformità alle

disposizioni ministeriali, e con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali;

il Patronato S.I.A.S. fornirà i servizi di cui al mandato finalizzati al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse, nonché in materia di previdenza complementare, ed altresì attività di assistenza per il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale;

le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate, salve le eccezioni di legge, a titolo gratuito;

il Patronato S.I.A.S. presterà ogni altro tipo di consulenza e di servizio previsti dalla legge 152/01 con le stesse modalità ed alle stesse condizioni previste per i propri utenti;

il giudizio tecnico sulla proponibilità dei ricorsi amministrativi compete esclusivamente agli uffici del Patronato S.I.A.S.;

l'attività di assistenza in sede giudiziaria è esercitata in favore delle persone inviate dallo S.N.A.L.A., purchè consenzienti, secondo le norme ed alle condizioni di cui all'art. 9 della legge 152/01. La partecipazione alle spese sarà la medesima prevista per gli utenti del Patronato S.I.A.S., nel rispetto dei vincoli di legge e secondo le tariffe previste nelle convenzioni stipulate dal Patronato S.I.A.S. con i propri legali. L'esame e la verifica della sussistenza delle condizioni per la proponibilità dei ricorsi in sede giudiziaria spetta ai legali convenzionati col Patronato S.I.A.S. secondo le disposizioni dell'art. 9 citato;

il Patronato S.I.A.S. porterà a conoscenza delle proprie strutture i contenuti della presente convenzione e comunicherà ai propri associati ed alle proprie strutture i contenuti della medesima;

ogni questione relativa alla applicazione pratica della presente convenzione, specificatamente tra le parti contraenti, sarà discussa e risolta tra le parti medesime, nel rispetto dei vincoli operativi citati in premessa. In caso di contestazioni o controversie le parti espressamente concordano che la relativa risoluzione avvenga mediante arbitrato irrituale di definizione o composizione amichevole, conciliativa o transattiva della questione.

La presente convenzione entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In qualsiasi momento le parti contraenti potranno recedere con un preavviso di mesi sei.

Roma, <u>-6</u> NOV 2017

Letto, confermato, sottoscritto.

S.N.A.L.A. Il Segretario Mazionale (Renato Peochia)

THE PER I Patronato S.I.A.S. Rresidente

Guerialmo Borri)



All'Istituto di patronato e di assistenza sociale SIAS

pec:direzionegenerale@pec-patronatosias.it

e, p.c.

Al Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli – S.N.A.L.A. e-mail:info@snalanazionale.it

C.d.g.: MA005 A003 188

OGGETTO: Convenzione ex art. 5 della legge 152 del 2001 tra il Patronato SIAS e il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli – S.N.A.L.A.

Con pec del 9 novembre 2017 codesto Patronato SIAS ha inviato il nuovo testo della convenzione in oggetto.

Questa Amministrazione, verificato che il documento recepisce le osservazioni formulate con nota del 23 marzo 2017, prende atto dell'accordo stipulato fra il Patronato SIAS e il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli (S.N.A.L.A.).

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Concetta Ferrari

FERRARI CONCETTA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITIONE SOCIALI/80237750586

13.11 2017 15 24 20 DET

RM/LL